

Bruxelles, 15.12.2020 C(2020) 8816 final

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.12.2020

relativa alla selezione dei programmi semplici riguardanti la promozione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'ulteriore invito a presentare proposte 2020 al fine di ripristinare la situazione del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua neerlandese, francese, greca, italiana, polacca, portoghese, rumena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

IT IT

#### DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

#### del 15.12.2020

relativa alla selezione dei programmi semplici riguardanti la promozione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'ulteriore invito a presentare proposte 2020 al fine di ripristinare la situazione del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua neerlandese, francese, greca, italiana, polacca, portoghese, rumena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

### LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della pubblicazione dell'ulteriore invito a presentare proposte per i programmi semplici (2020/C 216/11)<sup>2</sup>, sono state presentate 33 proposte.
- (2) All'agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA) è stata affidata la valutazione delle proposte di programmi semplici in base ai criteri stabiliti in detto invito. A tal fine è stato istituito un comitato di valutazione all'interno di CHAFEA.
- (3) È stata predisposta una graduatoria separata per ciascun tema prioritario definito nell'invito.
- (4) Considerate le risorse finanziarie disponibili, il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso alle nove proposte meglio classificate.
- (5) Sette proposte che non figurano tra le meglio classificate, ma che superano le soglie minime stabilite nell'invito a presentare proposte, dovrebbero essere selezionate per l'inserimento nel relativo elenco di riserva. Qualora vi fossero stanziamenti disponibili, esse dovrebbero ricevere il contributo finanziario dall'Unione secondo l'ordine di graduatoria, senza l'adozione di una seconda decisione di esecuzione. Nel contempo i programmi che non sono selezionati dall'elenco di riserva sarebbero da considerarsi respinti.

GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.

Invito a presentare proposte per sovvenzioni destinate a programmi di promozione semplici riguardanti prodotti agricoli attuati nel mercato interno e nei paesi terzi al fine di ripristinare la situazione del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (2020/C 216/11) (GU C 216 del 30.6.2020, pag. 19).

- (6) Dieci proposte non rispettano le soglie stabilite nell'invito a presentare proposte e sette proposte non sono conformi ai criteri di ammissibilità. Tali proposte dovrebbero quindi essere respinte.
- (7) Alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione, alcuni richiedenti dei programmi selezionati e alcuni richiedenti con programmi selezionati dall'elenco di riserva dovrebbero essere invitati ad adeguare i propri programmi apportandovi modifiche non sostanziali in conformità dell'articolo 200, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046<sup>3</sup>. L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione ai programmi selezionati dovrebbe essere stabilito indipendentemente dall'accettazione degli adeguamenti da parte dei richiedenti interessati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

I programmi che prevedono azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I sono selezionati per il contributo finanziario dell'Unione.

Gli importi massimi del contributo finanziario dell'Unione per il periodo di attuazione dei programmi sono indicati nello stesso allegato.

#### Articolo 2

I programmi che figurano nell'allegato II costituiscono l'elenco di riserva delle proposte.

Qualora i richiedenti dei programmi selezionati elencati nell'allegato I non firmino la convenzione di sovvenzione entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione<sup>4</sup>, e non sia stata presentata alla Commissione una richiesta di autorizzazione a firmarla oltre detto termine, gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine.

Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, successivamente alla comunicazione degli Stati membri di cui al secondo comma le proposte meglio classificate dell'elenco di riserva si considerano selezionate fino all'importo disponibile.

Entro 20 giorni dal termine per la comunicazione degli Stati membri di cui al secondo comma, la Commissione notifica agli Stati membri le proposte selezionate dall'elenco di riserva. Tale notifica è da considerarsi una notifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

Le proposte che non sono state selezionate dall'elenco di riserva dell'allegato II sono respinte.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

# Articolo 3

I programmi che figurano nell'allegato III sono respinti.

### Articolo 4

Gli adeguamenti da apportare ai programmi selezionati di cui all'articolo 1 e alle proposte selezionate dall'elenco di riserva di cui all'articolo 2 figurano rispettivamente nell'allegato IV e nell'allegato V.

#### Articolo 5

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15.12.2020

Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione

> PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA